

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 AGOSTO 1980

Presidenza del Presidente DE CAROLIS

indi del Vice Presidente CIOCE

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

« Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore » (524)

« Istituzione del giudice di pace » (962), d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE (DE CAROLIS - DC) . . . Pag. 101, 102

Disegni di legge in sede deliberante

« Modificazioni dell'articolo 159, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 » (893)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE (CIOCE - PSDI) 102, 104
FILETTI (MSI-DN) 103
SPINELLI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 104
TROPEANO (PCI) 104

Presidenza del Presidente DE CAROLIS

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore » (524)

« Istituzione del giudice di pace » (962), d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore » e « Istituzione del giudice di pace », d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri.

Come i colleghi ricordano, è stata completata la discussione generale anche per sollecitazione del Governo, dell'Associazione nazionale magistrati e del Consiglio superiore della magistratura, i quali hanno richiama-

to i provvedimenti cui si attribuisce molta importanza in questo momento: il disegno di legge sulla depenalizzazione e sulle pene alternative, all'esame presso la competente Commissione della Camera dei deputati: il disegno di legge di modifica della competenza del giudice conciliatore e del vice pretore, nonchè del processo pretorile, che si trova al nostro esame in questa sede. Abbiamo concluso la discussione generale per tener fede anche a questi impegni di carattere politico. D'altra parte, i precedenti impegni dell'Assemblea e quelli che si preannunciano in questa settimana in relazione all'esame dei decreti-legge rendono scontato al cento per cento il fatto che chiederemo questa sessione dei lavori parlamentari senza avere avuto nemmeno la possibilità di inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima il disegno di legge.

A questo punto devo comunicare che il relatore Coco — assente nella precedente riunione per inderogabile impegno presso altra Commissione — ha prospettato al Presidente il profilarsi di un interessante accordo sulle linee fondamentali della riforma, anche se permangono rilevanti contrasti su alcuni punti, soprattutto quelli relativi ai procedimenti e alla competenza per la nomina dei magistrati onorari.

In relazione a ciò, e dal momento che la Commissione ha fatto tutto quello che doveva fare in ordine soprattutto alla discussione generale che si è conclusa con la replica del Governo — il quale ha espresso i suoi indirizzi e ha svolto una difesa articolata del proprio disegno di legge — propongo la costituzione di un'apposita Sottocommissione per la predisposizione del testo da sottoporre all'approvazione della Commissione.

E pur prendendo atto che non è possibile inserire il disegno di legge nel calendario dell'Assemblea prima delle ferie, chiederei ai singoli Gruppi di designare con la massima sollecitudine i loro rappresentanti in seno alla Sottocommissione, che sarà presieduta dal relatore e dallo stesso convocata, con lo scopo di accelerare la predispo-

sizione dell'articolato da sottoporre alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge ad altra seduta.

Presidenza del Vice Presidente CIOCE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni dell'articolo 159, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 » (893)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni dell'articolo 159, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 ».

Ricordo che nella seduta del 16 luglio scorso avevamo rinviato il dibattito onde sottoporre al parere della Commissione affari costituzionali gli emendamenti presentati dai senatori Filetti e Tropeano. Comunico che dalla Commissione affari costituzionali è pervenuto il seguente parere:

« La 1^a Commissione, esaminati gli emendamenti presentati dai senatori Filetti, Tropeano ed altri, esprime parere favorevole ».

Passiamo dunque all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione

2^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (6 agosto 1980)

degli incarichi indicati nei commi precedenti nonchè la misura dei compensi dovuti agli istituti.

Ogni tre anni il Ministro può adeguare la misura dei compensi in base alla variazione del costo dei beni e dei servizi che incidono sulle prestazioni degli istituti stessi, tenuto conto degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ».

A questo articolo sono stati presentati dai senatori Tropeano, Benedetti, Graziani, Venanzi, Gozzini e Riccardelli i seguenti emendamenti:

sostituire, nel primo dei due commi sostitutivi, le parole: « la misura dei compensi dovuti agli istituti » con le altre: « la misura minima e massima dei compensi dovuti agli istituti da determinare concretamente con decreti dei presidenti dei singoli tribunali »;

aggiungere nel secondo comma sostitutivo, dopo la parola: « misura », le altre: « minima e massima ».

Allo stesso articolo sono stati presentati dal senatore Filetti i seguenti emendamenti:

sostituire, nel primo comma sostitutivo, le parole: « nonchè la misura dei compensi dovuti agli istituti » con le altre: « e determina la misura minima e massima dei compensi dovuti agli istituti »;

sostituire il secondo comma sostitutivo con il seguente:

« I compensi sono liquidati, entro i limiti determinati ai sensi del precedente comma, con decreto del giudice che ha affidato l'incarico e, in caso di vendita o custodia di beni mobili, del giudice dell'esecuzione in relazione al valore dei beni venduti, pignorati o custoditi ed all'attività svolta dall'istituto ».

F I L E T T I . Gli istituti autorizzati alla vendita all'incanto e all'amministrazione dei beni immobili oggetto di pignoramento svolgono compiti di notevole rilevanza.

Allo stato manca, però, una norma che stabilisca le modalità di determinazione dei

compensi da liquidare a questi istituti, per cui torna opportuno il disegno di legge in esame che prevede delle modificazioni all'articolo 159, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, demandando al Ministro di grazia e giustizia non solo il compito di stabilire le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi, ma anche la determinazione della misura dei compensi dovuti agli istituti stessi.

Si tratta di una delega al Ministro, molto ampia, la quale non tiene conto — a mio avviso — dell'attività che di volta in volta viene svolta dagli istituti e per cui non è possibile determinare in linea generale una misura dei compensi da valere in tutte le occasioni e in tutte le circoscrizioni giudiziarie.

Per tali ragioni mi sono permesso di presentare i due emendamenti all'articolo 1, stabilendo con il primo che la misura dei compensi deve essere contenuta tra un minimo ed un massimo, e indicando con il secondo l'autorità giudiziaria che deve provvedere alla liquidazione di tali compensi, sempre nell'ambito della indicazione tra il minimo e il massimo che il Ministro di grazia e giustizia sarà per stabilire.

Anche gli emendamenti presentati dal senatore Tropeano si ispirano agli stessi presupposti, ma si vorrebbe demandare la concreta liquidazione del *quantum* ai presidenti dei singoli tribunali.

Su tale punto io non sarei d'accordo, perchè potrebbe succedere che un incarico affidato dalla corte di appello all'istituto comporterebbe poi una liquidazione fatta da un magistrato inferiore. Pertanto propenderei per l'emendamento da me presentato, secondo il quale i compensi sono liquidati con decreto del giudice che ha affidato l'incarico e, in caso di vendita o custodia di beni mobili, del giudice dell'esecuzione in relazione al valore dei beni venduti, pignorati o custoditi e all'attività svolta dall'istituto.

Insisto, pertanto, perchè i miei emendamenti vengano messi in votazione.

T R O P E A N O . Dichiaro subito che noi manteniamo gli emendamenti; ma desidero precisare il senso del primo emendamento in relazione a ciò che ha detto il senatore Filetti.

In realtà non ci proponiamo di affidare ai presidenti dei tribunali la liquidazione dei compensi dovuti caso per caso, ma proponiamo che i presidenti dei tribunali in relazione ai minimi e ai massimi determinati dal decreto ministeriale fissino per le diverse attività i compensi da corrispondere ai diversi istituti che operano nell'ambito del territorio di competenza del tribunale, in modo da avere una valutazione unitaria dei compensi stessi.

Pertanto, la difficoltà che rappresentava il senatore Filetti nel caso di affidamento di incarico da parte anche della corte di appello non sorge, perchè i compensi effettivi determinati dal presidente del tribunale per quella determinata attività o per quel determinato incarico espletati dagli istituti di vendita giudiziaria valgono per tutti, indipendentemente dal giudice che in quel momento ha disposto l'esecuzione o ha affidato l'incarico.

Sotto questo aspetto noi riteniamo di dover insistere essenzialmente per il mantenimento e per l'approvazione di questo nostro emendamento. Il secondo in sostanza discende dal primo, nel senso che propone la determinazione da parte del Ministro della misura minima e massima dei compensi dovuti agli istituti in questione.

S P I N E L L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si ribadisce l'opportunità di mantenere il provvedimento legislativo nella originaria formulazione al fine di evitare in maniera definitiva gli inconvenienti che il provvedimento stesso si propone di ovviare.

Per quanto riguarda il primo emendamento del senatore Filetti, non sembra che, nel prevedere una misura minima ed una massima dei compensi dovuti agli istituti, stabilita però sempre dal Ministro di grazia e giustizia, vada sostanzialmente contro tale indirizzo.

Per quanto concerne il secondo emendamento del senatore Filetti, è da ritenersi che segua il primo: qualora non venisse approvato il primo emendamento, il secondo non avrebbe ragione d'essere.

Qualora, invece, il primo emendamento venisse approvato, nulla da osservare in merito alla prima parte: « I compensi sono liquidati, entro i limiti determinati ai sensi del precedente comma, con decreto del giudice che ha affidato l'incarico ». Quanto alla seconda parte: « e, in caso di vendita... », già l'articolo 30, ultimo comma, del regolamento prevede che il compenso di custodia sia liquidato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 65 del codice di procedura penale, mentre l'articolo del decreto ministeriale prevede il compenso commisurato al prezzo di aggiudicazione. Si ritiene che tale criterio debba essere confermato.

Per quanto riguarda il primo emendamento Tropeano ed altri, non sembra che, nel prevedere una misura minima ed una massima dei compensi dovuti agli istituti, stabilita però sempre dal Ministro di grazia e giustizia, contrasti sostanzialmente con tale indirizzo. Invece la seconda parte dell'emendamento: « da determinare concretamente con decreti dei presidenti dei singoli tribunali » sembra trasferire al magistrato dell'ufficio preposto al circondario un potere, sia pure limitato, di fissare tali compensi, sottraendo ogni valutazione ai giudici dell'esecuzione che soli possono tener conto delle singole realtà; onde cadrebbe il presupposto che rende accettabile la prima parte dell'emendamento e che è quello di attribuire al giudice dell'esecuzione un potere di discrezionalità (senza incorrere in evidenti sperequazioni dato il limite minimo e massimo entro il quale si possono emettere i provvedimenti) nell'ambito della propria specifica conoscenza.

Sul secondo emendamento presentato dal senatore Tropeano ed altri non si hanno osservazioni particolari, sempre che si tenga conto delle precisazioni fatte per il primo emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

2^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (6 agosto 1980)

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Filetti tendente a sostituire, nel primo comma sostitutivo contenuto nell'articolo 1, le parole: « nonchè la misura dei compensi dovuti agli istituti » con le altre: « e determina la misura minima e massima dei compensi dovuti agli istituti ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Tropeano ed altri tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma sostitutivo, le parole: « da determinare concretamente con decreti dei presidenti dei singoli tribunali ».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Filetti tendente a sostituire il secondo comma sostitutivo con il seguente:

« I compensi sono liquidati, entro i limiti determinati ai sensi del precedente comma, con decreto del giudice che ha affidato l'incarico e, in caso di vendita o custodia di beni mobili, del giudice dell'esecuzione in relazione al valore dei beni venduti, pignorati o custoditi ed all'attività svolta dall'istituto ».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Tropeano ed altri tendente ad aggiungere nel secondo comma sostitutivo, dopo la parola: « misura », le altre: « minima e massima ».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con l'emendamento accolto.

È approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI